



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



REGOLAMENTO

d'uso del marchio “Garanzia del Consumatore Camera della Maremma e del Tirreno”

Approvato con Delibera del Consiglio camerale n. 18 del 28.10.2020



REGOLAMENTO

d'uso del marchio "Garanzia del Consumatore Camera della Maremma e del Tirreno"

Premesso

- che il Testo Unico "Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal D.Lgs.15.02.2010, n. 23 e dal DM 7.03.2019 "Ridefinizione dei servizi che il sistema delle Camere di Commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale", affida alle Camere di Commercio specifiche attribuzioni finalizzate a garantire il regolare e corretto svolgimento dei rapporti commerciali ed economici, anche mediante la promozione di codici di comportamento nei vari settori del mercato e la concessione, alle imprese aderenti, di marchi collettivi;
- che la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Maremma e del Tirreno intende concedere in uso non esclusivo un marchio collettivo di garanzia alle imprese che si impegnano a rispettare le regole contenute nei codici di comportamento, al fine di rendere visibile tale adesione;
- che le Associazioni di categoria e dei consumatori, in rappresentanza dei loro associati, condividono la necessità di fissare garanzie reciproche di correttezza nei rapporti tra imprese e consumatori;
- che la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, in collaborazione con le Associazioni di categoria e dei consumatori, al fine di prevenire conflitti tra le parti o, se già instaurati, di ottenere una più rapida soluzione, si impegna ad indirizzare le parti all'organismo di mediazione ovvero alla Camera Arbitrale, istituiti dall'Ente camerale, all'uopo preposti;

viene redatto il presente Regolamento con il quale si regola l'uso del marchio collettivo di garanzia di cui alle premesse;

Articolo 1

La Camera di Commercio Industria Artigianato della Maremma e del Tirreno (in seguito CCIAA della Maremma e del Tirreno) è titolare esclusiva del marchio di garanzia "GARANZIA DEL CONSUMATORE - CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO "

Articolo 2

La Camera di Commercio svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni



REGOLAMENTO

d'uso del marchio "Garanzia del Consumatore Camera della Maremma e del Tirreno"

statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.

Esercita inoltre, le funzioni ad essa delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la propria azione al principio di sussidiarietà.

La rappresentanza legale della Camera spetta al Presidente, nominato con decreto del Ministero delle attività produttive d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.

Articolo 3

Il Marchio di Garanzia è stato depositato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) con domanda n. 302018000034446, e convertito ai sensi della nuova disciplina del marchi collettivi e di certificazione, di cui al D.Lgs. 15/2020, con domanda n. 302020000090196, per le seguenti classi di prodotti e servizi:

Classe 12

Vendita cicli e motocicli;

Classe 35

Pubblicità e marketing

Classe 36

Servizi di agenzie immobiliari; servizi bancari; servizi finanziari; servizi assicurativi; amministrazione di immobili

Classe 37

Servizi di carrozzeria per manutenzione di veicoli; servizi di riparazione e manutenzione di veicoli; riparazione di cicli e motocicli; servizi di lavanderia; servizi di installazione e manutenzione di impianti; servizi di riparazione e manutenzione elettrodomestici; manutenzione di sistemi elettronici e di climatizzazione; servizi di manutenzione e riparazione di computer; installazione riparazione di antenne; servizi di pulizie; servizi di tinteggiatura e verniciatura; lavori di restauro e riparazione su opere edilizie; servizi di falegnameria; installazione e riparazione tappezzeria; disinfestazione; derattizzazione; spurgo fognature

Classe 38

Telecomunicazioni; trasmissione di programmi radiotelevisivi

Classe 39

Servizi di agenzie di viaggi; servizi di spedizionieri; servizi alberghieri; servizi di trasporto pubblico; servizi di taxi; noleggio di automobili e veicoli; noleggio cicli e motocicli; noleggio di automobili con autista; noleggio di cavalli; servizi di facchinaggio; raccolta di rifiuti



REGOLAMENTO

d'uso del marchio "Garanzia del Consumatore Camera della Maremma e del Tirreno"

Classe 40

Servizi di tintoria; servizi di fabbro; trattamento e riciclaggio di rifiuti

Classe 41

Gestione di impianti sportivi; affitto di cavalli per scopi ricreativi

Classe 43

Bar; ristoranti

Classe 44

Servizi medici e veterinari; servizi sanitari; servizi di estetisti; servizi di parrucchieri; manutenzione di giardini.

Articolo 4

Il MARCHIO "GARANZIA DEL CONSUMATORE - CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO" consiste in una rappresentazione grafica composta dalle due lettere "G" (Esterna) e "C" (Interna) intersecantesi nel lato inferiore, richiamanti l'acronimo "Garanzia Consumatore". Le due lettere sono disassate di circa cinque gradi sull'asse verticale, con un prolungamento superiore per la "G" ed inferiore per la "C" rispetto ai punti ideali 90° superiore e 270° inferiore. Le lettere menzionate sono colorate come segue: la "G" in rosso veneziano; la "C" in giallo arancio chiaro. Nell'apertura delle due lettere è inserito il logo camerale della Maremma e del Tirreno, composto a sinistra dal segno identificativo del sistema camerale in colore ciano ed a sinistra da un edificio dalle porte aperte su entrambi i lati, con il tetto nei due colori amaranto e rosso vivo ed alla base le onde del mare. Centralmente la dicitura "Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno" in blu scuro.

La rappresentazione del marchio è la seguente:





REGOLAMENTO

d'uso del marchio "Garanzia del Consumatore Camera della Maremma e del Tirreno"

Articolo 5

1. La CCIAA della Maremma e del Tirreno concede in uso non esclusivo tale marchio alle imprese che ne fanno richiesta e che si impegnano a rispettare il Regolamento d'uso del Marchio e lo specifico Codice di comportamento, promosso dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno per il settore economico in cui operano, e ad adottare i contratti tipo redatti a livello nazionale da Unioncamere o dalla CCIAA della Maremma e del Tirreno.
2. Al momento della presentazione della domanda l'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente iscritta al Registro Imprese della CCIAA della Maremma e del Tirreno per attività attinenti il settore economico al quale è indirizzato il Codice;
 - b) non essere dichiarata fallita nè sottoposta ad altre procedure concorsuali;
 - c) essere in regola con il pagamento del diritto annuale a favore della CCIAA della Maremma e del Tirreno;
 - d) essere dotata di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) attivo e ad uso esclusivo.
3. L'uso del marchio potrà essere consentito anche per più unità locali della stessa impresa operanti nel settore economico di cui al Codice di comportamento.

Articolo 6

1. Le imprese che intendono richiedere la concessione d'uso del marchio dovranno presentare specifica domanda alla CCIAA della Maremma e del Tirreno, secondo le modalità specificate dalla CCIAA stessa.
2. L'impresa richiedente, contestualmente alla presentazione dell'istanza, si impegna altresì ad indicare sul proprio sito internet, se esistente, il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Articolo 7

1. La CCIAA della Maremma e del Tirreno, con i propri funzionari, può effettuare i controlli necessari per accertare la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite degli interessati nelle domande di concessione d'uso del marchio.



REGOLAMENTO

d'uso del marchio "Garanzia del Consumatore Camera della Maremma e del Tirreno"

Articolo 8

1. La CCIAA della Maremma e del Tirreno è tenuta a comunicare il provvedimento, adeguatamente motivato, di accoglimento o di diniego della domanda di concessione d'uso del marchio, entro sessanta giorni dalla sua presentazione.
2. Le imprese concessionarie dell'uso del marchio sono iscritte in un apposito elenco tenuto dalla CCIAA della Maremma e del Tirreno.
3. L'ottenimento della concessione all'uso del marchio comporta l'autorizzazione dell'impresa all'inserimento del proprio nominativo nell'elenco di cui sopra.
4. L'elenco è pubblico ed è consultabile presso la CCIAA della Maremma e del Tirreno, anche tramite il suo sito Internet.

Articolo 9

1. La perdita anche di uno solo dei requisiti cui al precedente art. 5 comporterà l'immediata decadenza dell'uso del marchio.

Articolo 10

1. La CCIAA della Maremma e del Tirreno deve dare comunicazione all'impresa della perdita del diritto all'uso del marchio, entro 15 giorni dall'adozione del relativo provvedimento, a mezzo PEC, e procedere alla cancellazione del nominativo dell'impresa dall'elenco di cui all'art. 8.

Articolo 11

1. Le imprese concessionarie devono sottoscrivere, per formale accettazione, senza riserve o limitazioni, ogni clausola del presente Regolamento.

Articolo 12

1. Le imprese concessionarie potranno usare il marchio secondo le norme stabilite dal presente Regolamento, esponendolo nelle unità locali indicate nella domanda, con facoltà di riprodurlo anche su:
 - carta da lettere e relative buste;
 - biglietti da visita;
 - carta da imballaggi e nastro adesivo;



REGOLAMENTO

d'uso del marchio "Garanzia del Consumatore Camera della Maremma e del Tirreno"

- cataloghi, depliant, nella pubblicità televisiva, radiofonica, cinematografica;
- pubblicità redazionale e tabellare a mezzo stampa;
- targhe e insegne;
- in fiere ed esposizioni sia in Italia che all'estero.

Articolo 13

1. Il marchio deve essere usato in modo tale da non essere confuso, assimilato o sovrapposto rispetto ad altri marchi o alla denominazione o ragione sociale dell'impresa utilizzatrice.

Articolo 14

1. I concessionari devono accertare che nelle unità locali in cui viene esposto il marchio venga osservato, anche dai propri collaboratori e dipendenti, il Codice di comportamento promosso dalla Camera di Commercio in collaborazione con le Associazioni di categoria e con le Associazioni dei consumatori.

Articolo 15

1. L'azienda che non ottemperi alle previsioni del Codice di comportamento o alle modalità d'uso del marchio previste dal presente Regolamento, sarà soggetta alle sanzioni di cui al successivo articolo 17.

Articolo 16

1. Il corretto uso del marchio ed il rispetto del presente Regolamento e del Codice di comportamento sono soggetti al controllo della CCIAA della Maremma e del Tirreno che, con i propri funzionari, potrà esperire, nel rispetto della legge, indagini e verifiche atte al conseguimento di tutte le informazioni utili a tale verifica, anche, ad esempio, mediante telefonate di controllo a campione.
2. Gli incaricati della CCIAA della Maremma e del Tirreno possono inoltre accedere nelle sedi delle aziende utilizzatrici in qualsiasi momento dell'orario di apertura e senza obbligo di preavviso.



REGOLAMENTO

d'uso del marchio "Garanzia del Consumatore Camera della Maremma e del Tirreno"

Articolo 17

1. La Camera di Commercio, nella persona del Dirigente dell'Area per la Regolazione del Mercato e la Tutela del Consumatore, per l'inosservanza del Codice di comportamento, nonché per le violazioni al Regolamento e al corretto uso del Marchio, può applicare le seguenti sanzioni:
 - a. diffida: nel caso di atti gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede, nei casi in cui sussista, a seguito del comportamento dei concessionari, rischio di concreta compromissione della corretta immagine del marchio o l'utilizzazione del marchio in modo non conforme al presente Regolamento;
 - b. revoca: nel caso di gravissimi comportamenti contrari al Regolamento e/o all'immagine del marchio, nonché nel caso di reiterate minori inosservanze che denotino il perdurare di comportamenti scorretti.

Articolo 18

1. I provvedimenti di cui sopra dovranno essere comunicati all'impresa a mezzo PEC, con le relative motivazioni.

Articolo 19

1. Ciascuna azienda concessionaria del marchio si impegna a segnalare senza ritardo alla CCIAA della Maremma e del Tirreno ogni fatto, circostanza o comportamento doloso o colposo di cui fosse a conoscenza, lesivi dell'immagine del marchio o contrari alle norme del Codice di comportamento.
2. I comportamenti illegittimi delle aziende di cui al comma 1 possono essere segnalati alla Camera di Commercio anche dalle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti che ne abbiano avuto comunque conoscenza.

Articolo 20

1. La CCIAA della Maremma e del Tirreno può predisporre modifiche al presente Regolamento in qualsiasi momento. Ciascuna modifica ha efficacia dal momento in cui di essa viene data comunicazione alle aziende utilizzatrici del marchio.